



COMUNE DI VALGUARNERA CAROPEPE
(Libero Consorzio Comunale di Enna)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

DECRETO N°13

Del 24-03-2020

Oggetto: DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DI GIUNTA COMUNALE IN AUDIOCONFERENZA - VIDEOCONFERENZA E/O TELECONFERENZA. APPROVAZIONE DI LINEE GUIDA.-

II SINDACO

Dott.ssa Francesca Draia

Premesso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID- 19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

che con propria deliberazione il Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamato il comma 1 dell'art. 73 del Decreto Legge n. 18/2020 che testualmente prevede : *i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, **possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Presidente del consiglio, ove previsto, o dal Sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.***

Vista, altresì, la circolare n. 7 del 18/03/2020 (prot. n. 3461) emanata dalla Regione Siciliana-Assessorato delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica -Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, con la quale:

- *richiama, tra le altre principali norme contenute nel citato Decreto Legge "che coinvolgono gli enti locali", anche la disposizione di cui al relativo art. 73, esplicitando che lo stesso consente agli organi di Consiglio e di Giunta dei Comuni di riunirsi "[...]fino alla data di cessazione dello stato di emergenza[...]", secondo "[...]modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza[...]", nel rispetto dei criteri fissati dal suddetto articolo;*

- *evidenzia espressamente come, "[...]in considerazione della grave situazione di emergenza nazionale in atto, non si ravvedono motivazioni per escluderne l'immediata applicabilità nei confronti degli enti locali siciliani anche per ragioni di uniformità con il restante territorio nazionale";*

Accertato che né lo statuto né i regolamenti comunali prevedono che la giunta possa riunirsi in contesti diversi, collegati mediante videoconferenza e simili sistemi;

Rilevata, anche in ragione delle citate contingenti emergenze sanitarie, l'opportunità di consentire il più celere disimpegno dell'attività di Giunta Comunale, garantendo la massima utilità, puntualità ed efficacia nelle decisioni spettanti al suddetto organo collegiale, pur attraverso modalità di partecipazione alle relative adunanze in sede deliberante che assicurino, sempre e comunque, ai singoli componenti della Giunta la possibilità di partecipazione alle sedute senza la necessaria compresenza fisica degli stessi;

Considerato che risulta necessario, al fine di favorire una maggiore efficacia e tempestività dell'azione amministrativa del Comune di Valguarnera, definire delle linee guida relative alla attività degli organi politici, quali lo svolgimento delle sedute della Giunta Comunale, con modalità telematica;

Ravvisato che questo Comune si avvale della presenza del Vice Segretario e della reggenza a scavalco di un Segretario Generale titolare presso altro Ente, i quali hanno comunicato, che fino al permanere dello stato di emergenza effettueranno la propria prestazione lavorativa principalmente utilizzando la modalità dello "smart working" garantendo in ogni caso la propria reperibilità;

Valutate, in via generale e sistematica, in ogni caso, le disposizioni di legge, esprimenti un chiaro un indirizzo legislativo volto a potenziare il ricorso agli strumenti telematici, in particolare:

- **l'articolo 1, comma 1, lett. q), d.P.C.M. 8 marzo 2020** (*pubblicato sulla g.u. 8 marzo 2020 n. 60, nella parte in cui stabilisce che «sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto»*), ora esteso all'intero territorio nazionale dall'art. 1, d.P.C.M 9 marzo 2020;

- **l'articolo 3 bis l. 241/1990** (*"Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati"*);

- **l'articolo 14, comma 1, l. 241/1990** (*"La prima riunione della conferenza di servizi in forma simultanea e in modalità sincrona si svolge nella data previamente comunicata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera d), ovvero nella data fissata ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 7, con la partecipazione contestuale, ove possibile anche in via telematica, dei rappresentanti delle amministrazioni competenti"*);

- **l'articolo 12 d. lgs. 82/2005** e in particolare comma 1 (*"Le pubbliche amministrazioni nell'organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione, nonché per l'effettivo riconoscimento dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al presente Codice in conformità agli obiettivi indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui all'articolo 14-bis, comma 2, lettera b)"*) e comma 3 bis (*"I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono l'uso da parte dei lavoratori di dispositivi elettronici personali o, se di proprietà dei predetti soggetti, personalizzabili, al fine di ottimizzare la prestazione lavorativa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza nell'utilizzo"*);

- **l'articolo 45, comma 1, d. lgs 82/2005** (*"I documenti trasmessi da soggetti giuridici ad una pubblica amministrazione con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale"*);

Ritenuto pertanto necessario ed opportuno adottare misure atte a garantire lo svolgimento dei lavori della Giunta Municipale mediante la partecipazione a distanza dei componenti e del Segretario Comunale attraverso la modalità di videoconferenza e nel rispetto del metodo collegiale della seduta della Giunta Comunale;

Visto l'Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (O.R.EE.LL.), approvato con la Legge regionale 15/03/1963 n. 16 e ss.mm. ii.;

Visto, altresì, l'art. 13 della Legge regionale 26/08/1992 n. 7 e ss.mm.ii., che nell'Ordinamento Regionale degli EE.LL., stabilisce *che il Sindaco convoca e presiede la Giunta ed ha competenza generale residuale (“[...] compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge o dallo statuto non siano specificatamente attribuiti alla competenza di altri organi del comune, degli organi di decentramento, del segretario e dei dirigenti [...]*);

per quanto sopra

DECRETA

- 1. DI APPROVARE** le modalità telematiche per il regolare svolgimento delle adunanze della Giunta Comunale al fine di consentire l'effettiva partecipazione da parte dei componenti dell'organo esecutivo, del Segretario e del Vice Segretario Comunale, per le relative funzioni stabilite dalla legge, mediante collegamento a distanza in videoconferenza secondo la disciplina dei criteri di funzionamento dell'attività deliberante dell'organo come riportate nell'allegato documento (allegato 1).
- 2. DI PUBBLICARE** il presente Decreto all'Albo Pretorio del Comune e sul Sito Istituzionale.

IL SINDACO

f.to Dott.ssa Francesca Draia